



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Determina del Segretario Generale n. 34/21 del 22.12.2021

OGGETTO: Procedura di Appalto per la selezione concorsuale pubblica di Agenzie per il Lavoro Interinale finalizzato al conferimento biennale del servizio di “Somministrazione Lavoro”, a supporto della Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con accordo quadro ad unico operatore e proroga tecnica del contratto in essere con TEMPOR SpA. – Determina contrarre per impegno di spesa, avvio della procedura concorsuale e nomina del Rup.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge 28/01/1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D. Lgs. 04/08/2016 n. 169;

Vista la Delibera n. 1/17 del Comitato di Gestione del 31.07.2017 relativa alla nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto l’art. 64 del vigente CCNL Lavoratori Porti, avente ad oggetto la disciplina del lavoro temporaneo e somministrazione;

Premesso che questa Amministrazione, nelle more di celebrare le procedure di strutturazione dell’Ente, già avviate in conformità alle previsioni della pianta organica vigente, e al fine di garantire il proprio funzionamento ed al fine altresì di contemperare due interessi pubblici ritenuti essenziali e prevalenti, ovvero garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia nonché trasparenza e imparzialità da un lato, e dall’altro di acquisire una selezione “*a monte*” delle risorse professionali utili da inserire nel contesto della Segreteria Tecnico Operativa, cui connaturato un processo di formazione e inserimento (sicurezza, *e-government*, contabilità generale, TU appalti, anticorruzione e codice deontologico) che non gravasse sulla medesima Amministrazione, ha optato per ricorrere ad una gara di appalto unica, con criterio selettivo di aggiudicazione dell’offerta *economicamente più vantaggiosa*, per l’individuazione di un’Agenzia Interinale per la somministrazione di personale, prefissando i livelli di inquadramento necessari in relazione alla previsione determinata dalla pianta organica, esplicitati nel bando e disciplinare di gara.

Considerato che di quanto detto questa Amministrazione, oltre alle forme di pubblicità nella sezione trasparenza del sito istituzionale, ne ha dato espressa comunicazione alle OO.SS. Territoriali, in conformità a quanto previsto dall’art. 59 del CCNL di comparto;

Considerato che la continuità dei servizi di cui alla *mission* istituzionale dell’Ente viene garantita anche con il supporto delle n. 6 unità somministrate, inserite in unità organizzative strategiche di questa Amministrazione (Area Tecnica, Ambiente, Economato e Ragioneria, Security e Demanio)

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Gestione nella odierna seduta;

Vista l’imminente scadenza del contratto in accordo quadro rep. n. 78/2020 del 08.05.2020 (fissata al 31.12.2020) stipulato con l’Agenzia TEMPOR Spa, avente ad oggetto l’appalto di servizio in

oggetto, già sottoposto a ripetizione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 60 e art. 35 del decreto legislativo n°50/2016 e s.m.i., con delibera presidenziale n. 88/20 del 14.12.2020;

Considerato che questa Amministrazione ha già valutato favorevolmente l'attivazione della c.d. "clausola sociale", di cui all'art. 31 del CCNL di riferimento, inerenti alle n. 6 unità lavoro in atto somministrate a questa Amministrazione, in ragione della professionalità acquisita dalle medesime a seguito di specifica formazione, che garantisce senza soluzione di continuità qualificata espressione dei servizi espletati;

Vista la Direttiva europea 104/2008 art. 5 comma 1 secondo cui " *...per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e di occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgerci il medesimo lavoro*".

Visto l'art. 30 comma 1 del CCNL per la categoria della agenzie di somministrazioni di lavoro " *...al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata*".

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 art. 35, comma 1, prevede che " *...per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore*".

Vista la Delibera di Comitato di Gestione con la quale si recepisce l'accordo contrattuale integrativo aziendale del personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto il verbale di Comitato di Gestione inerente alla seduta del 30.12.2019, con il quale è stata approvata la rimodulazione del testo di cui all'art'5 della contrattazione integrativa aziendale, in linea con le previsioni dettate dal Ministero;

Visto il prospetto di spesa elaborato dal Funzionario Coordinatore del Servizio Amministrativo Contabile e dal Capo Ufficio del Personale, a valere sul capitolo U112/20 ART 03, per complessivi €. 486.573,60 per l'anno 2022 ed a complessivi €. 490.768,20 per l'anno 2023, relativi alla copertura finanziaria del servizio di che trattasi, comprensiva degli oneri accessori e contributivi a carico di questa Amministrazione;

Considerato che nel caso in specie, al fine di evitare il blocco dell'azione amministrativa, è possibile usufruire dell'istituto della proroga tecnica, consentito solo *in via eccezionale* e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;

Visto che, come evidenziato dai giudici amministrativi, la proroga del contratto in essere (c.d. "proroga-ponte"), consentita nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto dall'articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non ha limiti temporali;

Considerato che la proroga tecnica ha la finalità di garantire il rispetto della continuità dell'azione amministrativa e pertanto la stessa si configura legittima se prevista ab origine e a determinate condizioni;

Preso atto della capienza del capitolo di spesa 112/20 - art 03, il cui stanziamento nella previsione dell'anno 2022 risulta pari ad €. 516.774,72;

Considerato che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all'intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dall'Anac " *le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)*";

Visto l'art. 64 del CCNL dei lavoratori dei Porti che disciplina l'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, individuando i casi ammessi;

Preso atto che il valore complessivamente stimato dell'appalto tiene conto di quanto corrisposto per prestazione ordinaria e straordinaria, per la durata di 12 mesi, nonché dell'eventuale opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, nelle more che si definiscano le procedure di strutturazione della pianta organica peraltro già in concorso;

Ritenuto che medio tempore occorre garantire la continuità dei servizi e dell'operatività degli uffici, mediante proroga tecnica della convenzione in essere sottoscritta con l'Agenzia Interinale Tempor SpA;

DETERMINA

- ✓ di avviare le procedure per selezione concorsuale pubblica telematica per il conferimento del servizio di "Somministrazione Lavoro, a supporto della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con accordo quadro ad unico operatore", per mesi dodici ripetibili per ulteriori dodici, in ragione della soglia di gara e nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al TU Appalti, ivi comprese le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa;
- ✓ di nominare responsabile della procedura di gara il Responsabile del Servizio Gare e Contratti dell'Ente Dott. Davide Romano;
- ✓ di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Dott. Salvatore Zito, Capo Ufficio del Personale;
- ✓ di nominare quale supporto al RUP la Dott.ssa Adriana Torre;
- ✓ nelle more della definizione delle procedure concorsuali, qualora le medesime non vengano ultimate entro il 31.12.2021, di prorogare tecnicamente, alle medesime condizioni contrattuali, il contratto in essere con la TEMPOR SpA per mesi 6, con decorrenza 01.01.2022 e scadenza 30.06.2022, salvo l'opzione di revoca immediata e senza alcun specifico riconoscimento se non il corrispettivo del servizio reso nel caso in cui le procedure di conferimento del nuovo appalto si definissero prima della scadenza all'uopo fissata, confermando RUP il Responsabile del Servizio Gare e Contratti dell'Ente Dott. Davide Romano.

Le somme relative alla copertura del servizio da affidare ed alla proroga tecnica con la Società TEMPOR SpA, con esclusiva competenza al 2022, sono stanziare nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente, sul capitolo di spesa U112/20 art. 03 stimato in complessivi €. 516.774,72 e saranno impegnate e liquidate mese per mese in ragione della loro maturazione a consuntivo, nella disponibilità proporzionale dei RUP in relazione ai mesi di proroga tecnica ed ai mesi del nuovo affidamento;

Si notifica, all'Area Amministrativo Contabile per gli adempimenti di competenza.

Visto di compatibilità e regolarità contabile

